

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e la Comunità Terapeutica "Associazione Airone ONLUS" di Taranto denominata "Villa per Vivere", sita in Manduria (TA) alla via Nuova per S. Cosimo km 3

Premesso che:

- l'art.8-bis del d.legs 502/1992 e s.m.i. dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- l'art.8-ter al comma 1 stabilisce che "la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione;

-l'art. 8-quater (Accreditamento istituzionale" al comma 1 stabilisce che: "l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate , pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta (nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza integrativa di cui all'art.9. La regione provvede al rilascio dell'accREDITamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative";

-in particolare, ai sensi dell'art.8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

-la Legge Regionale n.8 del 28 maggio 2004 dispone che la Regione e la ASL definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

-la DGR n.28 del 12/01/2018 pubblicata sul BURP n.18 del 02/02/2018 determina l'ammontare della retta pro die/pro-capite per la tipologia di utenti concernenti l'attività oggetto dell'accreditamento di cui oltre;

-il regolamento Regionale n.19 del 30 settembre 2019 all'art.1, comma 1, determina il fabbisogno per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale e semi-residenziale in numero di 524 utenti/posti letto per la regione Puglia;

-ai sensi dell'art.21, comma 4 della L.R. n.9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati";

-ai sensi dell'art.26, comma 1 "la Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'organismo tecnicamente accreditante.";

- l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto prevede la necessità di posti da attribuire ai propri assistiti dalla Comunità Terapeutica "Associazione AIRONE ONLUS", sede "Villa per Vivere" di Manduria (TA), in numero di 7 posti letto;

-la Comunità terapeutica residenziale "Villa per la Vivere" sita in Manduria in Manduria (TA) alla via Nuova per S. Cosimo km.3, gestita dalla società "Associazione Airone ONLUS" di Taranto, sita in via Basento n.3- "struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche" (art. 10 del Regolamento regionale n.10/2017) con 11 posti letto è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio (art.8, comma 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.) e dell'accreditamento (art.3, comma 3, lett.c, art.8, comma 3 e dell' art.24, comma 2 e 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i) con Determina Dirigenziale n.172 del 31/05/2022 della Regione Puglia

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto (di seguito ASL TA), con sede in Viale Virgilio n.31, 74121 Taranto, C.F. e P.I. 02026690731, in persona del Direttore Generale Dr. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza (TA) il 2 ottobre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della ASL TA

E

la Comunità Terapeutica "Associazione Airone ONLUS", struttura terapeutico-riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n.10/2017 s.m.i.) denominata "VILLA per Vivere", sita in Manduria (TA) alla via Nuova per S. Cosimo km.3, facente

capo alla società “Associazione Airone ONLUS” di Taranto, sita in via Basento n.3, nella persona del legale rappresentante, Dott. Gaetano Borsci, Reverendo Don Gaetano, nato a Monteparano (TA) il 29 luglio 1946 che dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE:

Art.1. Oggetto

L’erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), le prestazioni sanitarie di ricovero in regime residenziale rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, secondo l’assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate e nel rispetto delle funzioni, attività e specialità indicati nel regolamento Regionale n. 10 del 11 /04/2017, art.10 nel rispetto del numero di posti letto di cui alla normativa vigente.

Art.2. Ammissione

L’ammissione al trattamento nella sede operativa, in osservanza delle regole proprie dell’ente ausiliario accreditato, avviene sulla base della richiesta dell’azienda sanitaria locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D. ai sensi dell’art 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 09 ottobre 1990.

Qualora il soggetto esprimesse richiesta di ingresso presso la sede operativa direttamente all’ente erogatore, questo provvederà ad indirizzarlo al Ser.D. di residenza al fine di elaborare e concordare il programma terapeutico per il quale la retta spettante da parte del SSR decorrerà solo a partire da quel momento e senza possibilità di decorrenza anteriore.

Nel caso in cui. il Ser.D. non approvi l’inserimento ne darà motivata comunicazione scritta alla comunità.

L’ammissione alla sede operativa è subordinata all’assenso del soggetto, il quale deve essere informato in merito agli obiettivi del progetto riabilitativo, alla metodologia adottata, alle regole da osservare, alla durata.

Qualora non previsto nel progetto iniziale e per esigenze terapeutico-riabilitative, l'ospite può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa Associazione, purché anch'essa accreditata e con accordi contrattuali già siglati. Il trasferimento deve essere preventivamente concordato con il Ser.D. di residenza.

Art.3. Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito all'interno della sede operativa, la stessa, di comune accordo con l'Equipe Ser.D. referente e di appartenenza, predispone un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del soggetto ospitato, a favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione attraverso la partecipazione alle offerte terapeutiche individuali e/o di gruppo offerte dall'erogatore privato accreditato, alla condivisione e il rispetto della vita comunitaria e se possibile allo svolgimento di una attività lavorativa.

Nel progetto elaborato per il soggetto in ingresso devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.D. di appartenenza anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale e professionale dell'ospite.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, così come da dettato normativo non superiore a mesi 18, fatte salve eccezioni motivate con apposita relazione e concordate preventivamente con il Ser.D. di appartenenza.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona e ad evitare in tutto il percorso comunitario, qualsiasi forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza in struttura.

Art.4. Verifiche periodiche

Gli incontri periodici di verifica sull'andamento del programma degli ospiti delle strutture rappresentano una modalità di lavoro ordinaria che caratterizza la collaborazione fra le strutture Ser.D. e gli Enti ausiliari.

Il Ser.D. di residenza del soggetto ospitato verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico concordato e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il Ser.D. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso la struttura sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta dal Ser.D. territorialmente competente.

Art.5. Conclusione del programma

Al fine di scongiurare ogni possibilità di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ogni singolo ospite, i responsabili della sede operativa e l'equipe Ser.D. di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti. Qualora dalla verifica, cui seguirà la richiesta scritta, accompagnata da relazione da parte della sede operativa, emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento potrà essere prolungato per un periodo la cui durata sarà concordata in maniera congiunta (Ser.D., erogatore privato accreditato) e con l'assenso espresso in forma scritta del diretto interessato.

Art.6. Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare l'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Si impegna, in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- tariffe per le prestazioni di ricovero, come previsto dalla normativa vigente;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari del soggetto erogatore privato accreditato;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- assicurare livelli di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini;
- garantire la disponibilità di n.7 posti letto sugli 11 autorizzati e accreditati per utenti provenienti dal Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA.

L'erogatore privato accreditato si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve esser tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato, accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.7. Obblighi dell'Azienda ASL

L'Azienda ASL garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'azienda ASL effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite la struttura Aziendale competente (Dipartimento Dipendenze Patologiche).

L'Azienda ASL comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art.8. Remunerazione e pagamento delle prestazioni

Gli importi fatturati verranno corrisposti dietro presentazione di fatture mensili regolabili entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e della necessaria documentazione giustificativa. I documenti contabili saranno emessi, con le modalità previste dalla normativa (fatturazione elettronica) ed inviati al Servizio Economico Finanziario di Viale Virgilio n.31, Taranto.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'Azienda ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Alla data del presente accordo, la Giunta Regionale ha fissato la retta pro die/pro capite di euro 64,05 con DGR n.28 del 12/01/2018 relativa al tetto di spesa per i residenti della Regione Puglia ed extraregione.

La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza all'interno della sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla stessa

(verifica in famiglia, ricovero ospedaliero), comunicate nell'arco massimo delle 24 ore successive, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30% per non più di 30 giorni.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dall'erogatore privato accreditato agli ospiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dal presente accordo contrattuale.

L'eventuale cessione del credito dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ASL Taranto.

Art.9. Risultati organizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art.10. Durata dell'accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto per la durata di un anno. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con preavviso di trenta giorni a mezzo pec., salvo inadempienze e inosservanze della normativa vigente.

Art.11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ASL;

- la cessione del contratto a terzi non autorizza e non produce effetti nei confronti dell'Azienda ASL e l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (vedi cessione ramo d'azienda, scorporo, fusione, ecc.) ed oggettive (trasferimento sede, ecc.) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ASL. Quest'ultima si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale,

fornendo all'erogatore privato accreditato la motivazione della decisione assunta. La regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi seguenti:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda ASL;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ASL si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art.12. Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

È obbligo per le parti adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazioni dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art.13. Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni e modifiche al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art.14. Trattamento e riservatezza dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ente erogatore si impegna a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto:

- assumendo, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- osservando rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- rispettando le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE.

Art.15.Trasmissione di dati informativi

L'erogatore privato accreditato si impegna a trasmettere al Ser.D. di residenza della persona ospitata una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art.1 del DM 29/12/1990 n. 448 e s.m.i.

Art. 16. Formazione

Il Dipartimento dipendenze patologiche ASL TA dà comunicazione all'ente erogatore accreditato di tutte le iniziative formative e di aggiornamento che vengano da essa promosse, riconoscendo allo stesso la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

L'erogatore privato accreditato si impegna a far partecipare i propri operatori ad almeno un incontro annuale di formazione promosso dall'Azienda ASL TA; viene inoltre promossa da entrambi i contraenti la partecipazione reciproca ad eventi formativi significativi dagli stessi organizzati.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dall'erogatore privato accreditato è data comunicazione al Dipartimento dipendenze patologiche ASL TA che può farvi partecipare il proprio personale.

Art.17. Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Taranto.

Art.18. Registrazione

Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'ente richiedente.

Art.19. Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Effetti della convenzione

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Unità sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. Lo stesso viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Puglia per i conseguenti adempimenti nei confronti del Ministero della Salute e la cura dell'opportuna diffusione.

Letto, firmato e sottoscritto Taranto, _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Il Direttore Generale

Dr. Vito Gregorio Colacicco

Il Direttore Dipartimento dipendenze Patologiche ASL TA

Dr.ssa Vincenza Ariano

Per la Comunità Terapeutica "Associazione Airone ONLUS"

Il Legale Rappresentante

Dott. Gaetano Borsci
